



ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
OSSERVATORIO DI ASTROFISICA E SCIENZA DELLO SPAZIO DI BOLOGNA

Anno 2019

Determinazione n. 287

OGGETTO: Approvazione "*Perizia di Variante*", ai sensi art. 106 del d.lgs. n°50/2016 e s.m.i, relativa al contratto d'appalto per la "*progettazione esecutiva e i lavori di adeguamento di un laboratorio esistente presso INAF/IASF Bologna per la realizzazione della sala di integrazione dello strumento E-ELT/MAORY*", stipulato a seguito di procedura negoziale aggiudicata con DD n. 170 del 14 dicembre 2016.
(CIG 6650013454) (CUP C3J12000370001)

IL DIRETTORE

- VISTO** il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 26 agosto 1999, numero 200, che, tra l'altro, istituisce lo "*Istituto Nazionale di Astrofisica*" come "*...ente di ricerca non strumentale ad ordinamento speciale, con sede in Roma e strutture operative distribuite sul territorio [...], nel quale confluiscono gli osservatori astronomici e astrofisici*";
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, numero 138, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 19 giugno 2003, numero 140, che disciplina il "*Riordino dello Istituto Nazionale di Astrofisica*";
- VISTA** la Legge del 27 settembre 2007, numero 165, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 10 ottobre 2007, numero 238, che definisce i principi e i criteri direttivi della "*Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca*" e, in particolare, l'articolo 1;
- VISTO** il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, numero 213, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 1° febbraio 2010, numero 25, che disciplina il "*Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, numero 165*";
- VISTA** la Legge 7 agosto 2015, numero 124, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale del 13 agosto 2015 numero 187, con la quale sono state conferite "*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*" ed, in particolare,

l'articolo 13, recante norme in materia di "**Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca**";

- VISTO** Il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale del 25 novembre 2016, numero 276, che disciplina la "**Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della Legge 7 agosto 2015, numero 124**";
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, numero 241, e successive modificazioni ed integrazioni, che contiene "**Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi**";
- VISTO** lo "**Statuto**" dell'**"Istituto Nazionale di Astrofisica"**, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 25 maggio 2018, numero 42, emanato con Decreto Presidenziale del 15 febbraio 2018, numero 14, ed entrato in vigore il 24 settembre 2018 e, in particolare, l'articolo 18, comma 5, il quale stabilisce che il Direttore di Struttura "*coordina ... le attività amministrative della Struttura secondo le direttive del Direttore Generale*";
- VISTO** il "**Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento dello Istituto Nazionale di Astrofisica**", approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 21 giugno 2012, numero 44, e modificato dal medesimo Organo con deliberazioni del 19 dicembre 2013, numero 84, del 19 febbraio 2014, numero 7 del 16 dicembre 2015, numero 28, e del 19 ottobre 2016, numero 107, ed in particolare l'articolo 17, comma 1, il quale stabilisce che i Direttori di Struttura "*...coordinano le attività amministrative della Struttura secondo gli atti di indirizzo emanati dal Direttore Generale*";
- VISTO** il "**Regolamento sull'amministrazione, sulla contabilità e sull'attività contrattuale dello Istituto Nazionale di Astrofisica**", approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 2 dicembre 2004 numero 3 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 23 dicembre 2004 numero 300;
- VISTO** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, con il quale è stata data piena attuazione alle Direttive della Unione Europea numeri 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE ed è stato adottato il nuovo "**Codice degli Appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione**";
- VISTO** il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, numero 56, con il quale sono state emanate alcune "**Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50**;

- VISTO** in particolare l'articolo 1 del Decreto Legislativo 19 aprile 2017, numero 56, che ha modificato la "rubrica" del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, in "**Codice dei Contratti Pubblici**", in luogo di "**Codice degli Appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione**";
- VISTO** il Decreto 25 novembre 2016, numero 218, contenente disposizioni in materia di "**Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, numero 124**" ed, in particolare, l'articolo 10, il quale stabilisce, al comma 3, che "**le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 450, primo periodo, e 452, primo periodo, della Legge 27 dicembre 2006, numero 296, non si applicano agli Enti per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca**" e al comma 4 che "**per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, numero 50**";
- VISTO** il Decreto Legge del 18 aprile 2019, numero 32, recante "**Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici**", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 18 aprile 2019, numero 92, e in vigore dal 19 aprile 2019, convertito in legge del 14 giugno 2019 n. 55, "**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32**", recante "**disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.**" pubblicato in GU Serie Generale n.140 del 17 giugno 2019;
- VISTO** l'articolo 1, comma 120, della Legge 30 dicembre 2018, numero 145, "**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 - 2021**";
- VISTA** la Delibera del Consiglio di Amministrazione dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" del 21 dicembre 2017, numero 110, con la quale è stata conclusa la procedura per l'accorpamento dello "**Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica di Bologna**" dello "**Osservatorio Astronomico di Bologna**" con la definitiva costituzione della nuova "**Struttura di Ricerca**" denominata "**Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna**";
- VISTA** la Delibera del Consiglio di Amministrazione dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" del 21 dicembre 2017, numero 112, con la quale il Dottore **Andrea COMASTRI** è stato designato quale Direttore dello "**Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna**";

- VISTO** il Decreto del Presidente dello *“Istituto Nazionale di Astrofisica”* del 22 dicembre 2017, numero 92, con il quale il Dottore **Andrea COMASTRI** è stato nominato Direttore dello *“Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna”*, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e per la durata di un triennio, in conformità a quanto disposto dall’articolo 18, comma 10, dello Statuto dello *“Istituto Nazionale di Astrofisica”*;
- CONSIDERATO** che dal 1° gennaio 2018 lo *“Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna”* è subentrato, per effetto dell’accorpamento, allo *“Osservatorio Astronomico di Bologna”*, all’ *“Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica di Bologna”* in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi;
- VISTA** la Determinazione a contrarre n. 170 del 14 dicembre 2016, con la quale è stata aggiudicata in via definitiva la procedura negoziale con Codice Identificativo Gara n. 6650013454 all’impresa THERMOFRIGOR SUD SRL identificata con c.f./P.IVA n. 04858280631, con sede legale in Napoli, via vecchia Poggioreale n. 59;
- PREMESSO** che, con nota in data 30 novembre 2018, inviata per e-mail istituzionale, il Dottore Emiliano DIOLAITI, in seguito al trasferimento ad altro dipendente delle funzioni di *“Institute Representative”* nel ruolo di *“Principal Investigator”* del progetto MAORY, disposta con lettera del 27 novembre 2018, protocollo numero 1097, a decorrere dal 26 novembre 2018, dalla Direzione Scientifica dell’*“Istituto Nazionale di Astrofisica”*, ha rimesso l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento per l’appalto in oggetto;
- RICHIAMATA** la Determinazione del Direttore dell’*“Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna”* del 7 dicembre 2018, numero 187, con la quale il Dottore **Paolo CILIEGI**, incaricato delle funzioni di *“Principal Investigator”* del Progetto MAORY con la nota della Direzione Scientifica dell’*“Istituto Nazionale di Astrofisica”* del 27 novembre 2018, protocollo numero 1097, è stato nominato *“Responsabile Unico del Procedimento”*, con effetto immediato, per la fase di esecuzione dell’appalto in oggetto
- ATTESO** che il Dottore **Paolo CILIEGI** con nota del 13 dicembre 2018, acquisita al Protocollo dell’*“Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna”* in data 14 dicembre 2018, con numero 1172, ha comunicato la propria **rinuncia all’incarico di Responsabile Unico del Procedimento**, per la fase di esecuzione dell’appalto in oggetto;
- ATTESO** Che a seguito della rinuncia **all’incarico di Responsabile Unico del Procedimento** del Dott. **Paolo CILIEGI**, il dott. **Andrea COMASTRI**, con propria DD n. 123 del 10 giugno 2019 assegnava a sé, in qualità di Direttore dell’*“Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna”*, le funzioni di

“*Responsabile Unico del Procedimento*”, per la fase di esecuzione dell’appalto in oggetto, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 5 della Legge 7 agosto 1990, numero 241, dell’articolo 216 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modificazioni e integrazioni, e dell’articolo l’articolo 10, del Decreto legislativo 12 aprile 2006, numero 163, applicabile all’appalto in oggetto *ratione temporis*;

PREMESSO

che con “*Perizia di Variante*” del novembre 2019 il **Direttore dei lavori e Coordinatore per l’integrazione delle prestazioni specialistiche, Ing. Giovanna Claudia Rosa ROMANO**, unitamente ai **Direttori Operativi P.I. Stefano MASINI e P.I. Gianluca MENCHETTI**, sottoponevano al **RUP dott. Andrea COMASTTRI** le variazioni al contratto attualmente in essere con la ditta THERMOFRIGOR SUD SRL, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, contenute entro il limite del 5% indicato all’art.132, co. 3, del D.lgs. n. 162/2006.

VISTO

il **computo metrico estimativo e il quadro comparativo delle quantità variate** allegato alla summenzionata perizia di variante;

VISTO

l’art. 106. Del D.Lgs. n. 50 del 2016 recante “Modifica di contratti durante il periodo di efficacia” che prevede: ***“Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:***

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l’effetto di alterare la natura generale del contratto o dell’accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all’articolo 23, comma 7, solo per l’eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell’appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;

2) **comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;**

c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:

1) la necessità di modifica è determinata da **circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore**. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) **la modifica non altera la natura generale del contratto;**

d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:

1) una clausola di revisione inequivocabile in conformità alle disposizioni di cui alla lettera a);

2) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice;

3) nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori;

e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4. Le stazioni appaltanti possono stabilire nei documenti di gara soglie di importi per consentire le modifiche.

2. I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) **le soglie fissate all'articolo 35;**

b) **il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione**



dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni.

3. Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1, lettere b) e c), 2 e 7, il prezzo aggiornato è il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione.

4. **Una modifica** di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia è **considerata sostanziale ai sensi del comma 1, lettera e), quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti**. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 2, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati (o di offerenti - n.d.r.) diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;

c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;

d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d).

5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori che hanno modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera E, ed è pubblicato conformemente all'articolo 72 per i settori ordinari e all'articolo 130 per i settori speciali. Per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, la pubblicità avviene in ambito nazionale.

6. Una nuova procedura d'appalto in conformità al presente codice è richiesta per modifiche delle disposizioni di un contratto pubblico di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia diverse da quelle previste ai commi 1 e 2.

7. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice.

8. La stazione appaltante comunica all'ANAC le modificazioni al contratto di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, entro trenta giorni dal loro perfezionamento. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'Autorità irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo. L'Autorità pubblica sulla sezione del sito Amministrazione trasparente l'elenco delle modificazioni contrattuali comunicate, indicando l'opera, l'amministrazione o l'ente aggiudicatore, l'aggiudicatario, il progettista, il valore della modifica.

9. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 2. Nel caso di appalti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori, l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.

10. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

11. La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

12. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

13. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

14. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché quelle di importo inferiore o pari al 10 per cento dell'importo originario del contratto relative a contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213,

tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza. Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il dieci per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie, sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, essa esercita i poteri di cui all'articolo 213. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle varianti in corso d'opera previsti, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 213, comma 13.”;

- CONSIDERATE** le obiettive esigenze delle modifiche derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto, così come argomentato nella **“Perizia di Variante”** sopracitata, firmata digitalmente dal **Direttore dei lavori e Coordinatore per l'integrazione delle prestazioni specialistiche, Ing. Giovanna Claudia Rosa ROMANO**, unitamente ai **Direttori Operativi P.I. Stefano MASINI e P.I. Gianluca MENCHETTI**;
- ATTESO** che la variante non comporta modifiche sostanziali del contratto in considerazione della natura delle prestazioni oggetto di variante e dell'entità dell'importo, risultante inferiore al quinto dell'importo del contratto, così come specificato nella **“Perizia di Variante”**.
In particolare la variante, nel rispetto dei principi di **economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità**, è finalizzata al miglioramento e alla corretta esecuzione dei lavori;
- VISTO** Il **“verbale di concordamento dei nuovi prezzi”** sottoscritto dal direttore dei lavori dott. ing. **Giovanna Claudia Rosa ROMANO** e dal procuratore della ditta **Thermofrigor Sud s.r.l.**, ing. Agostino IANNONE, in data 5 dicembre 2019 e autorizzato dal RUP dott. Andrea COMASTRI;
- VISTA** la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre 2018, numero 108, con la quale è stato approvato il Bilancio Annuale di Previsione dell'**“Istituto Nazionale di Astrofisica”** relativo all'Esercizio Finanziario 2019;
- ACCERTATA** la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo di spesa;

DETERMINA

Articolo 1. Per le motivazioni esposte in premessa, di approvare la variante in corso d'opera di cui alla **"Perizia di Variante N. 1 Lavori di adeguamento di un laboratorio per la realizzazione della sala di integrazione dello strumento E-ELT/MAORY (CIG 6650013454-Cup C31J12000370001)"** così come proposta e sottoscritta digitalmente dal **Direttore dei lavori e Coordinatore per l'integrazione delle prestazioni specialistiche, Ing. Giovanna Claudia Rosa ROMANO**, unitamente ai **Direttori Operativi P.I. Stefano MASINI e P.I. Gianluca MENCHETTI**, ai sensi dell'art. 106 del D.lgs 50 del 2016 per l'importo complessivo di € 91.999,37 (novantunomilanovecentonovantanove,37) al netto dell'imposta sul Valore Aggiunto all'aliquota vigente;

Articolo 2. Di procedere, in esecuzione del presente provvedimento, alla sottoscrizione di un atto aggiuntivo al "Contratto d'appalto per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di adeguamento di un laboratorio presso l'INAF IASF Bologna per la realizzazione della sala di integrazione dello strumento E-ELT/MAORY(CIG 6650013454-Cup C31J12000370001)" che recepisca i patti e le condizioni definite nel **"verbale di concordamento dei nuovi prezzi"** sottoscritto dal direttore dei lavori dott. ing. Giovanna Claudia Rosa ROMANO e dal procuratore della ditta Thermofrigor Sud s.r.l., ing. Agostino IANNONE, in data 5 dicembre 2019.

Articolo 3. Di autorizzare l'impegno della relativa spesa di € 112.239,23 (euro centododicimiladuecentotrentanove), sul Centro di Responsabilità 1.13 **"OAS Bologna"**, Codice Obiettivo Funzione 1.05.06.03.01 **"Premiale E-ELT 2012"**, Capitolo 1.03.02.99.99.999.01 **"Altre spese di servizi per la ricerca scientifica"** del Bilancio Annuale di Previsione dello **"Istituto Nazionale di Astrofisica"** per l'Esercizio Finanziario 2019.

Bologna, 19 DIC. 2019

Il Direttore
Dott. Andrea Comastri
